

## COVID-19

### **Decreto-Legge del 28 ottobre 2020, n. 137, rubricato “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”.** **(GU n. 269 del 28 ottobre 2020)**

Il Decreto-Legge del 28 ottobre 2020, n. 137, rubricato “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 ed è in vigore da oggi 29 ottobre 2020.

Di seguito commentiamo le principali novità introdotte in materia fiscale.

#### **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE**

##### **Articolo 1**

È stato introdotto un contributo a fondo perduto.

##### **CHI**

Operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, attivi al 25 ottobre 2020.

##### **COSA**

Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO (Tabella n. 1 qui allegata).

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia **inferiore ai due terzi** dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare tali importi, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni, ovvero di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza di tali requisiti di fatturato ai soggetti con Codice ATECO riportato nella Tabella n. 1, che hanno attivato la partita IVA a partire dal **1° gennaio 2019** (rif. comma 4).

## **ATTENZIONE**

**Soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto** di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, si vedano le nostre precedenti comunicazioni) **che non abbiano restituito il predetto ristoro:**

- ◆ il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate **mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;**
- ◆ l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato come **quota** del contributo già erogato, ai sensi del citato articolo 25;
- ◆ per coloro che non soddisfano i requisiti di fatturato, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nella Tabella 1 agli importi minimi di 1.000 Euro per le persone fisiche e a 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

**Soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui al citato articolo 25:**

- ◆ il contributo sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; **il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza<sup>1</sup>;**
- ◆ l'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato come **quota** del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze.

<sup>2</sup> **Articolo 25, comma 4:** *“Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19”.*

**Articolo 25, comma 5:** *“L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

- ◆ qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti **sia superiore a 5 milioni di Euro**, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'articolo 25 (i.e. 10%).

Le sopra citate **quote** sono differenziate per settore economico e riportate nella Tabella 1.

**In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a Euro 150.000,00.**

## **NOTA BENE**

Il contributo **non spetta** ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Potranno essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

Le disposizioni in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche*".

---

**Articolo 25, comma 6:** *"L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, [dell'articolo 25] beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4 [dell'articolo 25], per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche".*



**Tabella n. 1 - Operatori IVA dei settori economici a cui spetta il contributo. Codici ATECO**

<b>Codice ATECO</b>	<b>% del contributo</b>
493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 - Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 - Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 - Ristorazione ambulante	200,00%
561050 - Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 - Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 - Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 - Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%

900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 - Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 - Gestione di stadi	200,00%
931120 - Gestione di piscine	200,00%
931130 - Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 - Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 - Attività di club sportivi	200,00%
931300 - Gestione di palestre	200,00%
931910 - Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 - Altre attività sportive nca	200,00%
932100 - Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930 - Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 - Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410 - Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 - Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

## CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

### Articolo 8

È stato esteso l'ambito temporale di applicazione del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda.

### CHI

Imprese operanti nei settori riportati nella Tabella 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, aventi diritto.

### COSA

Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda (di cui all'articolo 28 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, si vedano le nostre precedenti comunicazioni) **spetta anche con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.**

### **NOTA BENE**

Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*, e successive modifiche.



## CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

### Articolo 9

È stata cancellata la seconda rata IMU.

#### CHI

Soggetti che esercitano le attività economiche indicate nella Tabella 1.

#### COSA

**Per l'anno 2020**, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) - di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella Tabella 1, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

#### NOTA BENE

Tale disposizione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*, e successive modifiche.

## PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770

### Articolo 10

È stato prorogato il termine di presentazione del Modello 770.

#### CHI

Sostituti di imposta.

#### COSA

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta è stato prorogato al **10 dicembre 2020.**

## ALTRE MISURE INTRODOTTE

Tra le altre misure fiscali introdotte, segnaliamo le seguenti:

- ◆ articolo 3 - *“Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche”*: è stato istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di Euro per il 2020, che costituisce limite di spesa;
- ◆ articolo 5 - *“Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura”*. È stato previsto che, limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni previste dall’articolo 88, commi 1 e 2<sup>3</sup> del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18<sup>4</sup>, si applicano **fino al 31 gennaio 2021**; inoltre, i termini di cui al citato comma 2 decorrono dal 29 ottobre 2020;
- ◆ articolo 6 - *“Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali”*;
- ◆ articolo 7 - *“Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”*.

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi**

- ◆ **Dott. Luca Occhetta:** [luca.occhetta@studiopirola.com](mailto:luca.occhetta@studiopirola.com)

---

<sup>3</sup> Articolo 88, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 - *“Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura”*.

Comma 1: *“A seguito dell’adozione delle misure [...] ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura”*.

Comma 2: *“I soggetti acquirenti presentano, entro **trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L’organizzatore dell’evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare **entro 18 mesi** dall’emissione. L’emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L’organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell’artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l’organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versati”*.

<sup>4</sup> Convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.